

Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo”



Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) – Tel. 0961.991018

Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794

e-mail: czic86500r@istruzione.it – pec: czic86500r@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it



Tiriolo, 03.12.2021

Circolare n. 20

Al Personale Scolastico

Si informa il personale scolastico che il Decreto-Legge 172 (suscettibile di ulteriori modifiche prima della conversione in Legge) a partire dal 15 dicembre, estende l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico. L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde (9 mesi) rilasciata dopo la seconda dose; è possibile accedere alla terza dose di richiamo trascorsi 5 mesi dalla seconda; in ogni caso, l'obbligatorietà della terza dose ricade entro i termini di scadenza del Green Pass di cui si è già in possesso.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico. Le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore. L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

- La certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993*